



AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI
CHIOSCHI

II RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE

Che questa Amministrazione, in adempimento della delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 11/04/2024, intende procedere alla concessione di suolo pubblico per l'installazione e gestione di chioschi.

RENDE NOTO

Che è indetta la procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione di aree pubbliche per la realizzazione e gestione di chioschi, da destinarsi ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, prodotti alimentari confezionati, souvenir e prodotti tipici locali, fiori, frutta e verdura e del servizio di pulizia e manutenzione delle aree in cui essi insistono.

L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di valorizzare le aree oggetto del presente bando quali la cura, la pulizia e la manutenzione dell'area circostante, compresa la cura del verde, degli impianti e degli arredi ove presenti, nonché la sua valorizzazione mediante iniziative culturali, interventi di decoro urbano e di recupero.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Il Comune di Camporotondo Etneo intende affidare in concessione suolo pubblico per l'installazione e la gestione di chioschi nelle seguenti aree:

1) **PIAZZALE FEDERICO II DI SVEVIA** avente una superficie complessiva di mq 50, comprensiva di max mq 20 per la struttura coperta da destinare a chiosco, da ubicarsi secondo necessità, in sede di presentazione di elaborati progettuali, all'interno del perimetro del piazzale indicato;

2) **PIAZZALE MARTIRI DI NASSIRYA** avente una superficie complessiva di mq 50, comprensiva di max mq 20 per la struttura coperta da destinare a chiosco, da ubicarsi secondo necessità, in sede di presentazione di elaborati progettuali, all'interno del perimetro del piazzale indicato;

I Chioschi dovranno essere realizzati a cure e spese del concessionario nel rispetto delle **caratteristiche individuate nel Regolamento per l'installazione dei chioschi su aree di pertinenza comunale** approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 11/04/2024.

L'assegnazione in concessione di suolo pubblico dell'area è finalizzata alla costruzione e gestione del chiosco e comporta l'utilizzo, la manutenzione ordinaria, straordinaria e la custodia della relativa area.

Il concessionario dovrà farsi carico di tutti i tributi ed eventuali oneri inerenti la gestione dell'area in concessione. Al termine della concessione, l'area dovrà essere restituita all'Ente, con tutte le opere migliorative eseguite, ivi incluso il Chiosco installato che verrà acquisito gratuitamente dal Comune senza alcun indennizzo.

L'affidatario è obbligato a mantenere gli impegni presi in sede di partecipazione al presente avviso pubblico, pena la revoca della concessione dell'area pubblica.

Il layout e l'esatta ubicazione per la messa in opera del Chiosco verranno concordate dall'amministrazione con l'operatore, in base alle esigenze di natura logistica, tecnica ed economica e nel rispetto del regolamento e del realizzando piano commerciale.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE.

Il suolo oggetto di concessione verrà concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni aderenza e pertinenza, usi, diritti e servitù sia attive che passive, apparenti e non apparenti o che abbiano ragione di esistere. Sull'area data in concessione potrà essere realizzato un chiosco sulla base delle tipologie, dimensioni e destinazione di esercizio e nel rispetto del piano commerciale e dei regolamenti comunali di riferimento.

L'assegnazione è effettuata a mezzo di concessione amministrativa.

Il rapporto concessorio è sottoposto a regole di diritto pubblico e, pertanto, le condizioni essenziali per la concessione del suolo sono disposte unilateralmente dall'amministrazione.

ART. 3 - CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. Per l'utilizzo del terreno il concessionario dovrà versare il Canone Unico Patrimoniale determinato ai sensi del regolamento canone unico; canone il cui importo non potrà essere inferiore ai costi sostenuti dall'amministrazione per la manutenzione dell'area a verde circostante.
2. Per la realizzazione, esecuzione ed il completamento del chiosco, il concessionario si dovrà attenere

scrupolosamente a tutte le normative vigenti in materia (autorizzazioni, nulla-ostae quant'altro necessario) e l'installazione del manufatto, dovrà avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ivi comprese quelle in materia di rispetto delle barriere architettoniche, di sicurezza, sanitarie e risparmio energetico.

3. I costi di realizzazione del chiosco, dei relativi allestimenti, nonché spese tecniche e allacciamenti sono a carico del concessionario. Gli allacci alle reti di servizi (quali energia elettrica, gas, linea telefonica, ecc.) dovranno essere autorizzati e dovranno essere realizzati con stesura di cavi e tubazioni in traccia, senza alcun elemento in vista. Eventuale intervento su suolo pubblico con relativa manomissione dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune. Il chiosco dovrà essere conforme alle caratteristiche tecniche e dimensionali previste dall'articolo nell'approvando Regolamento dei Chioschi a cui in caso di concessione si farà espresso rimando.
4. La realizzazione del chiosco sarà subordinata al rilascio del Permesso di Costruire/SCIA ed ogni altro atto di assenso comunque denominato delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento.
5. L'avvio dell'attività è subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal SUAP del Comune di Camporotondo Etneo in seguito ad apposita istanza.
6. Il concessionario dovrà garantire un'apertura minima dell'attività per non meno di dieci mesi nel corso di ogni anno.
7. Il concessionario non potrà trasferire la concessione, cedere o affittare il ramo d'azienda, prima di anni cinque dall'affidamento e senza il preventivo consenso dell'Amministrazione comunale, pena la decadenza dello stesso e l'escussione da parte dell'Amministrazione, quale penale, della fideiussione da rilasciare contestualmente alla stipula dell'atto di concessione.
8. Il concessionario dovrà sottoscrivere idonea polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi o cose di terzi derivanti dalla fruizione dell'area concessa e della struttura ivi installata, di cui trasmetterà copia al Comune almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'attività.
9. Per eventuali occupazioni di suolo pubblico ulteriori rispetto all'area concessa per l'installazione del chiosco queste dovranno essere debitamente autorizzate dall'Amministrazione nel rispetto del regolamento vigente per la disciplina di installazione e mantenimento.
10. È facoltà del concessionario recedere dal rapporto di convenzione con preavviso di almeno mesi 6 (sei) da comunicare mediante pec o altri mezzi legalmente riconosciuti. Eventuali migliorie all'area di pertinenza e la struttura e gli impianti del Chiosco, autorizzati dall'Ente nel corso della concessione, saranno acquisiti al patrimonio dell'Ente senza alcuna rivalsa da parte del concessionario.
11. È fatto divieto, nell'ambito della gestione dell'attività del chiosco, l'installazione di apparecchi e congegni automatici per l'esercizio del gioco d'azzardo.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario avrà l'obbligo:

- a) di provvedere a proprie spese alla realizzazione e installazione di un chiosco avente le caratteristiche tecniche indicate dall'amministrazione e dotato di servizi igienici;

- b) di assumere in via esclusiva gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco e dei servizi igienici appositamente realizzati;
- c) di esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, regionale, dalle disposizioni comunali vigenti in materia e nel rispetto delle indicazioni del presente bando;
- d) di non apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria od addizione all'area concessa, alla sua destinazione ed agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del concedente;
- e) di provvedere al pagamento dei consumi relativi alle utenze e all'attivazione/ intestazione delle stesse;
- f) di provvedere al pagamento del canone unico patrimoniale, delle imposte, tasse e tariffe previste;
- g) di restituire l'area oggetto di concessione e le opere ivi realizzate alla scadenza del termine senza poter richiedere alcun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo;
- h) di rispettare il seguente cronoprogramma per la realizzazione e la messa in esercizio dell'opera: entro tre mesi dal rilascio della concessione dell'area, il concessionario deve inviare istanza per il rilascio del Permesso di Costruire/SCIA; l'inizio e fine dei lavori saranno indicati nel provvedimento autorizzatorio ed in ogni caso entro 6 (sei) mesi dal rilascio del provvedimento dovranno avviarsi i lavori e concludersi entro un anno dalla stessa data; trascorsi inutilmente i termini sopra indicati, senza giustificati motivi di richiesta proroga, il provvedimento sarà ritenuto scaduto e pertanto dovranno essere riavviate le procedure con un nuovo progetto; il mancato rispetto del cronoprogramma di cui sopra costituisce causa di decadenza della concessione.

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per la concessione temporanea di aree per la installazione di chioschi tutte le persone sia fisiche che giuridiche comprese Associazioni, Cooperative e Fondazioni in possesso dei seguenti requisiti d'ordine generale che:

- a. non siano debitori nei confronti del Comune di Camporotondo Etneo;
- b. alla data di pubblicazione del bando abbiano compiuto 18 anni;
- c. nei cui confronti non sussiste alcuna condizione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
- d. non abbiano commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse nei confronti dell'Ente.
- e. siano in possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;
- f. non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
- g. non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna passante in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale;

- h. non siano in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o ogni altra analoga situazione;
- i. non abbiano in corso una procedura di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- j. non abbiano in corso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti all'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

Il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione va dichiarato dal concorrente ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445. Le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica e, qualora le stesse dovessero risultare non veritiere, si procederà alla revoca dell'affidamento e all'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000.

ART. 6 - CANONE ANNUALE A BASE DI GARA

Il canone annuo a base d'asta viene fissato, ai sensi del vigente "Regolamento Comunale per l'assegnazione di aree pubbliche per la realizzazione di chioschi per attività commerciali – per attività per la somministrazione di alimenti e bevande – edicole", in base alle vigenti tariffe previste per le occupazioni permanenti e quindi:

- per area di cui all'art. 1 in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Il canone sarà poi soggetto annualmente ad adeguamento ISTAT, senza necessità di formale richiesta da parte dell'Amministrazione.

Qualora emergano nuove e motivate esigenze durante il rapporto contrattuale, il concessionario potrà chiedere un ampliamento della superficie concessa. In tal caso è previsto il pagamento del canone unico patrimoniale di concessione dell'area pubblica occupata.

L'esercizio dell'attività sul suolo pubblico è soggetto al pagamento della tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche secondo i regolamenti vigenti nel comune di Camporotondo Etneo.

Il concessionario è tenuto altresì al pagamento della TARI con l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti.

Qualora il concessionario si impegni ad effettuare la cura e la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, arredo urbano nelle aree adiacenti il chiosco, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico potrà essere ridotta nella misura del 25%.

Qualora la manutenzione dell'area verde sia ritenuta inadeguata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, la convenzione verrà revocata e sarà disposto il pagamento del 100% della tassa per l'occupazione di aree pubbliche a partire dall'intero anno di riferimento, indipendentemente dal mese in cui viene effettuato l'accertamento.

Qualora un chiosco venga installato in maniera permanente ma l'esercizio dell'attività sia effettuato solo nel periodo stagionale indicato nel medesimo comma, il canone comunque dovrà essere corrisposto nella misura del 100%, indipendentemente dal periodo di effettivo esercizio.

ART. 7 - DURATA DELLA CONCESSIONE.

La durata della concessione in uso delle aree da adibire a chioschi è fissata in **anni 10 (dieci)**. La concessione

è disciplinata nello specifico dai Regolamenti comunali vigenti indicati in premessa.

L'Amministrazione potrà stabilire un periodo inferiore ai 10 anni per la concessione dell'area, qualora lo ritenga necessario per particolari situazioni.

Alla scadenza la concessione decade automaticamente, salvo che venga presentata istanza di rinnovo nei modi stabiliti dai commi seguenti.

Per le installazioni permanenti, il proprietario può presentare istanza di rinnovo esclusivamente nel periodo intercorrente tra 120 e 90 giorni precedenti la scadenza della concessione. In tal caso, lo Sportello Unico inoltra ai soggetti coinvolti per l'installazione del chiosco, richiesta di nulla-osta alla concessione della proroga, assegnando per la risposta un termine di trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito per silenzio-assenso. In caso di riscontro positivo da parte di tutti gli uffici competenti, la concessione viene rinnovata per un uguale periodo di tempo. Qualora uno o più uffici indichino dei motivi ostativi al rinnovo della concessione, l'istanza viene respinta, e l'interessato viene invitato alla rimozione del manufatto, salvo la possibilità di adeguare il chiosco alle nuove disposizioni. In tal caso l'interessato dovrà provvedere alla presentazione della documentazione per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del preavviso di diniego.

Tale concessione potrà comunque essere accordata anche relativamente ad una sola stagione, e comunque al termine della stagione il chiosco dovrà essere completamente rimosso e ripristinato lo stato dei luoghi. La richiesta di proroga della concessione per i chioschi a carattere stagionale deve essere presentata almeno dieci giorni prima della sua scadenza.

Non configurandosi la concessione di area pubblica come affitto dei beni immobili, al termine della concessione e della relativa gestione del chiosco, il concessionario non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi di sorta per la perdita dell'avviamento commerciale

Art. 8 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La partecipazione alla procedura, dovrà essere redatta in carta semplice ed in forma libera rilasciando dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui agli artt.7 e 8 del presente avviso, ai sensi degli artt.46, 47 e 76 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii., dovrà pervenire al Comune di Camporotondo Etneo, entro e non oltre le ore **14:00 del 03/03/2025**, un plico, integro con l'indicazione del mittente e della seguente dicitura:

- a. "Offerta per l'installazione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande sull'area pubblica Piazzale Federico II di Svevia (allegato A)".
- b. "Offerta per l'installazione di un chiosco di fiori sull'area Piazzale Martiri di Nassirya (allegato B)".

La candidatura deve essere trasmessa:

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ufficioprotocollo.camporotondoetneo@pec.it
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo Servizio Patrimonio Via Umberto, 46 95040 Comune di Camporotondo Etneo (CT);
- a mano ufficio protocollo all'indirizzo Servizio Patrimonio del Comune Via Umberto, 46;

Le modalità di recapito sono a scelta del concorrente e rimangono ad esclusivo rischio del mittente. Qualora per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si ha,

indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara, senza obbligo dell'ente di respingerlo all'atto della tardiva ricezione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti delle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, per eventuali disguidi o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. In ogni caso, farà fede il timbro di arrivo dell'Ufficio Protocollo del Comune di Camporotondo Etneo con l'indicazione della data ed ora di arrivo del plico.

La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura: **“Bando per la concessione di suolo pubblico per l'installazione e gestione di chioschi”**, e indicante il nome del mittente. Pertanto, la mancata consegna nei termini è causa di incondizionata esclusione dalla selezione.

A pena di esclusione, all'interno del plico dovranno essere contenute le seguenti buste:

- **Busta A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.**

Al suo interno la busta “A” contiene l'istanza di partecipazione alla procedura per l'assegnazione dell'area, in bollo da euro 16,00, da rendersi secondo l'allegato modello Allegato, datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso del richiedente.

La domanda, in quanto contenente l'attestazione del possesso dei requisiti di capacità generale necessari per partecipare alla gara, deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000) e come tale deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da fotocopia non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (art. 38 comma 3 DPR n. 445/2000).

Nella domanda deve essere dichiarato:

- a) Solo in casi di partecipazione quale persona giuridica, la qualifica rivestita, la legale rappresentanza della ditta, nonché i poteri per impegnare la stessa del sottoscrittore;
- b) Che, nel chiosco da realizzare, si intende esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (allegato A), la vendita di fiori (allegato B);
- c) Di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di avere residenza in Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani);
- d) Di possedere tutti i requisiti morali e giuridici prescritti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione e di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione;
- e) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
- f) Di non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta dell'art. 444 del codice di procedura penale;

- g) Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato o preventivo o versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- h) Di non essere incorso in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- i) Di non essere debitore nei confronti dell'Ente;
- j) Siano in regola con i pagamenti in materia di imposte e tasse e contributi previdenziali;
- k) Non si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- l) Non versare in situazione di conflitto di interessi;
- m) Di possedere i requisiti soggettivi, morali e professionali, per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o di vendita di fiori;
- n) Di possedere i requisiti soggettivi, morali e professionali, per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- o) Di aver preso visione dell'Avviso Pubblico per l'installazione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande sull'area pubblica adiacente il Municipio; e dei suoi allegati e di accettare, senza riserve e eccezioni alcune, tutte le disposizioni e condizioni in essi contenute;
- p) Di aver preso visione e conoscenza, tramite specifico sopralluogo, delle condizioni dell'area oggetto dell'Avviso Pubblico in oggetto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali;
- q) Di impegnarsi a rispettare le modalità riportate nell'offerta tecnica e nell'offerta economica;
- r) Di autorizzare l'utilizzo dei dati dichiarati per l'istruttoria dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse alla procedura espletata da codesto Ente;
- s) Di non essere già stato destinatario di provvedimenti di concessioni per la installazione di chioschi in altre zone del territorio dell'Ente;
- t) I recapiti ove l'Amministrazione invierà ogni tipo di comunicazioni inerenti la procedura in oggetto;
- u) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di tutte le persone che rendono o sottoscrivono dichiarazioni;

- **Busta "B" DOCUMENTAZIONE TECNICA.**

Al suo interno, la busta "B", deve contenere il PROGETTO, presentato in tre copie, sottoscritto dall'istante e da progettista abilitato, nel quale, assieme alle caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata contenente a pena di inammissibilità:

- RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA, sottoscritta dal richiedente, con la descrizione dell'iniziativa imprenditoriale che si intende realizzare nel chiosco e indicazione delle finalità e delle attività che si intendono promuovere, anche ai fini della valorizzazione dell'area su cui il chiosco sarà realizzato;

- PROGETTO, sottoscritto da un tecnico abilitato, con le superfici, coperte e scoperte, previste, con planimetria generale scala 1:200 con l'ubicazione del chiosco, pianta prospetti e sezioni in scala 1:100 e 1:50 quotati del manufatto che si intende installare nonché con computo metrico non estimativo. Gli elaborati tecnici dovranno avere particolare riferimento al contesto urbanistico e paesaggistico ove sarà ubicata la struttura ed

essere conformi alle vigenti disposizioni regolamentari nonché a quelle in materia di edilizia e di standard urbanistici. E' fatto obbligo, in ogni caso, di rispettare le vigenti norme igienico-sanitarie e le leggi in materia di tutela ambientale. Nel progetto dovranno essere indicati i materiali e i colori che si intendono utilizzare per la realizzazione del chiosco.

- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dello stato attuale dei luoghi;
- RENDERING con inserimento fotorealistico del chiosco che si intende installare;
- PROPOSTE INNOVATIVE Elaborato illustrante le proposte aggiuntive ed innovative (servizi e/o iniziative) che si intendono realizzare sull'area (ad es. pratiche di controllo del territorio, pratiche di valorizzazione e sponsorizzazione del territorio), nonché di attività da svolgere all'aria aperta, connesse alla "vita del quartiere" (ad es. sportive/ricreative/culturali/sociali);

- **Busta "C": OFFERTA ECONOMICA.**

L'offerta, in bollo, come da Allegato, datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o suo procuratore, con firma leggibile e per esteso deve indicare in cifre ed in lettere, il canone annuale offerto.

L'offerta economica deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Il canone deve essere esclusivamente in aumento sul canone annuo a base d'asta. Il canone annuo a base d'asta è di €. 1.500,00 (millecinquecento/00 Euro).

L'offerta dovrà essere espressa in Euro e dovranno prevedersi aumenti per un minimo di € 50,00. Le frazioni di Euro 50,00 non verranno considerate.

Sono inammissibili offerte con canoni uguali o inferiori a quello a base d'asta.

In caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, prevarrà quella più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Nessun rimborso è riconosciuto ai concorrenti in ordine alle spese per il progetto presentato e per l'offerta prodotta.

Dovranno essere indicati il domicilio digitale e i recapiti di riferimento necessari per richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti.

Art. 9 – ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI – CRITERI

Le concessioni di aree pubbliche sono assegnate, mediante la formazione di una graduatoria per ogni singola area pubblica messa a bando, da apposita Commissione all'uopo costituita, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla scorta dei seguenti criteri:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Progetto dell'intervento proposto: | Max Punti 50 |
| 2. | Proposte innovative/servizi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori: | Max Punti 15 |
| 3. | Offerta economica al rialzo sul prezzo a base di gara: | Max Punti 30 |
| 4. | Anzianità dell'esercizio dell'impresa: | |

- | | |
|---|--------------|
| - anzianità di iscrizione fino a 5 anni | Max Punti 10 |
| - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni | Max Punti 15 |
| - anzianità di iscrizione maggiore di 10 anni | Max Punti 20 |

Oltre alle cause di esclusione già indicate specificamente nelle presenti modalità di partecipazione, saranno escluse dalla gara e, quindi, considerate nulle o come non presentate:

- a) le domande non pervenute con le modalità come sopra specificate;
- b) le domande pervenute in ritardo per qualsiasi causa;
- c) le domande non riportanti sull'esterno del contenitore e dei plichi le indicazioni per l'individuazione della Ditta concorrente e dell'oggetto del bando;
- d) le domande non corredate da tutta la documentazione sopra richiesta, o corredate da documentazione non conforme alle presenti norme;
- e) le domande non compilate in conformità delle presenti modalità di partecipazione e comunque incomplete, condizionate, non sottoscritte o espresse in modo indeterminato;
- f) Non saranno ritenute valide e verranno perciò escluse, inoltre:
- g) le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri;
- h) le offerte non contenenti anche una sola delle dichiarazioni richieste dal presente bando;
- i) le offerte presentate in modo diverso da quello sopra indicato;
- j) le offerte contenenti l'indicazione di un prezzo pari o inferiore a quello base stabilito nel presente bando;
- k) le offerte mancanti dei requisiti indicati nel presente bando.

Ricevute tutte le proposte, nei tempi prescritti, la Commissione procederà in seduta pubblica all'apertura della busta A e alla verifica della completezza della documentazione ivi contenuta, onde effettuare un primo controllo sull'ammissibilità delle domande presentate.

Non si procederà all'apertura delle altre buste laddove la busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" non contenga anche una sola delle documentazioni richieste dal bando, ovvero le dichiarazioni di cui all'allegato, Istanza di partecipazione", non vengano compilate o sottoscritte.

Successivamente la Commissione procederà, in seduta riservata, alla valutazione tecnica delle proposte progettuali.

L'apertura delle offerte economiche, avverrà successivamente, in seduta pubblica, alla fine della quale, sulla scorta dei punteggi attribuiti ad ogni singolo criterio, sarà stilata una graduatoria di merito.

L'area pubblica, sarà attribuita al concorrente che avrà totalizzato il punteggio più alto.

In caso di parità di punteggio, si provvederà ad apposita estrazione a sorte in seduta pubblica. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data o di non procedere all'aggiudicazione, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.

Per ogni concessione i criteri di cui innanzi verranno valutati dalla Commissione nel seguente modo:

A. PROGETTO: La commissione valuterà il pregio tecnico e paesaggistico dell'intervento proposto, attribuendo un punteggio sino ad un massimo di 50 punti, così ripartito:

1) aspetto architettonico, il decoro, l'inserimento armonioso nel contesto e valorizzazione dell'area nella quale deve essere collocato il chiosco: **MAX PUNTI 40**

2) tipologia dei materiali previsti per la realizzazione del chiosco e per gli arredi esterni, colori, qualità delle rifiniture e degli accessori: **MAX PUNTI 10**

B. PROPOSTE INNOVATIVE/SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI/INIZIATIVE: sarà valutata la qualità della proposta di servizi e/o attività integrative, con particolare riferimento all'inserimento nel contesto urbano:

MAX PUNTI 15

C. OFFERTA ECONOMICA più vantaggiosa (al rialzo) rispetto al canone posto a base di gara: la commissione attribuirà il punteggio ad ogni singola offerta secondo la seguente formula:

30 punti

----- X Prezzo offerto = Punteggio attribuito all'offerta

Prezzo posto a base di gara

Si precisa che verranno escluse le offerte in ribasso rispetto al prezzo base e quelle condizionate.

D. ANZIANITA' ESERCIZIO D'IMPRESA comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della presentazione della domanda:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni **MAX PUNTI 10**

- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni **MAX PUNTI 15**

- anzianità di iscrizione maggiore di 10 anni **MAX PUNTI 20**

Art. 10 – APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Al termine delle suindicate operazioni di valutazione, la commissione giudicatrice procederà a determinare la graduatoria per ogni area messa a bando e a trasmetterla al Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento disporrà l'approvazione e la pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni per eventuali ricorsi.

Scaduto il termine, effettuata la verifica della documentazione presentata e dell'effettivo possesso dei requisiti morali e professionali dichiarati in sede di gara, il Responsabile provvederà ad aggiudicare definitivamente le

concessioni.

La pubblicazione della graduatoria non costituisce alcun impegno da parte dell'Amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario.

La graduatoria definitiva avrà validità di mesi diciotto dalla sua pubblicazione.

Art. 11 – ASSEGNAZIONE AREA - STIPULA CONVENZIONE – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, il soggetto aggiudicatario verrà invitato presso la sede comunale per l'accettazione dell'area assegnata e la consegna dei documenti ritenuti necessari. La mancata presentazione entro il termine indicato nella comunicazione sarà ritenuta come esplicita rinuncia all'assegnazione, con consequenziale scorrimento della graduatoria. Entro i quindici giorni successivi all'accettazione dell'area si procederà alla stipula del contratto di concessione, con spese a totale carico del concessionario.

Gli obblighi principali del conduttore sono i seguenti:

1. **pagare trimestralmente, in via anticipata**, il canone di concessione quale risulterà ad esito della procedura di gara, aggiornabile annualmente nella misura del 75% dell'indice ISTAT a partire dal secondo anno, pena la risoluzione del contratto di concessione;
2. provvedere alle **manutenzioni ordinarie** dei locali e degli impianti dell'immobile oggetto di locazione e relativa pulizia, i cui oneri sono interamente a carico del conduttore, al fine di assicurare il perfetto stato di manutenzione e di conservazione, salvo la naturale usura;
3. **garantire l'effettivo e diretto esercizio del chiosco** e l'apertura al pubblico tutti i fine settimana e festivi dell'anno ed tutti i giorni della stagione estiva individuata con decorrenza dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, pena la risoluzione del contratto;
4. **intestare a proprio carico tutte le utenze** e pagare qualsiasi tipo di utenza e consumo inerente al godimento dei locali. Sono a carico del conduttore tutte le spese necessarie per il funzionamento e le attività di gestione, nonché tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento e tariffa raccolta rifiuti i cui contratti devono essere direttamente intestati al conduttore;
5. sono a carico del soggetto conduttore **gli oneri per eventuali interventi di miglioria** sull'immobile ritenuti dal conduttore strumentali alla conduzione dell'attività. Qualsiasi miglioria da apportarsi ai locali durante il rapporto contrattuale deve **essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale** e comunque resta a completo beneficio della medesima senza che il soggetto gestore possa pretendere indennizzo alcuno e nel rispetto delle vigenti normative;
6. tutte le autorizzazioni necessarie per l'avvio delle attività saranno ad esclusivo carico del conduttore;
7. assumersi qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o cose, sollevando il Comune di Camporotondo Etneo da qualsiasi responsabilità, anche in relazione alle condizioni di sicurezza del personale impiegato negli ambienti di lavoro ai fini del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, il concessionario dovrà consegnare idonea **fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa** (rilasciata da banche o assicurazioni che risultino iscritte negli

elenchi dell'Albo istituito presso l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)) a favore del Comune di Camporotondo Etneo per un importo pari alle annualità del canone dovuto e offerto, quale risulterà ad esito di gara per l'intero periodo di durata del contratto, a garanzia del puntuale rispetto di tutti gli obblighi previsti ed in particolare di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale, della mancata pulizia e manutenzione dell'area concessa, delle operazioni di smantellamento delle strutture e riconsegna in buono stato di manutenzione, decoro e pulizia dell'area alla scadenza della concessione nel caso in cui non provveda il concessionario nei termini previsti dalla concessione stessa. La validità della fideiussione è fino alla completa esecuzione dell'impegno contrattuale. La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze. Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante.

Inoltre il concessionario dovrà presentare apposita **polizza assicurativa per Responsabilità Civile** a copertura di tutti i danni che possano essere causati a terzi sull'area concessa, nonché polizza a copertura di danni che possano derivare da rischi industriali e incendio, per un valore non inferiore a Euro 50.000,00. Tale polizza dovrà prevedere tutte le principali estensioni di garanzia compresi eventi atmosferici.

Si precisa che all'atto della sottoscrizione del contratto fra il Comune di Camporotondo Etneo e il soggetto che risulterà aggiudicatario, dovranno necessariamente essere esibite le fideiussioni, pena la mancata conclusione del contratto di concessione.

Il concorrente, risultato aggiudicatario, dovrà, nel termine perentorio indicato dall'Amministrazione appaltante, provvedere al versamento delle eventuali spese di contratto, diritti, bolli e registro che sono posti interamente a suo carico dell'aggiudicatario e comunicare, qualora non iscritto al momento della presentazione della domanda, le posizioni IVA, INPS ed INAIL.

L'assegnatario si assume ogni e qualsiasi responsabilità ed onere inerente lo svolgimento delle attività ed esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, rinunciando così ad ogni diritto di rivalsa economica.

Qualora, per nuove e motivate esigenze emerse nel corso del rapporto contrattuale, il concessionario richieda un ampliamento della superficie concessa, è previsto, obbligatoriamente, il pagamento del canone unico patrimoniale di concessione dell'area pubblica occupata.

Art. 12 – SPESE ED ONERI

Tutte le imposte, le tasse ed i diritti relativi e conseguenti alla gara e tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione della concessione, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 13 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

A seguito della aggiudicazione definitiva, si provvederà alla stipulazione della relativa convenzione. Alla convenzione dovrà essere allegata polizza assicurativa o bancaria a garanzia degli obblighi assunti per un importo corrispondente al 100% del canone di occupazione del suolo pubblico per l'intera durata della concessione determinato con le tariffe vigenti e del canone dovuto ed offerto in sede di gara per tutta la

durata della concessione.

Il concorrente, risultato aggiudicatario, dovrà, nel termine perentorio indicato dall'Amministrazione appaltante, provvedere al versamento delle eventuali spese di contratto, diritti, bolli e registro che sono posti interamente a suo carico dell'aggiudicatario e comunicare, qualora non iscritto al momento della presentazione della domanda, le posizioni IVA, INPS ed INAIL.

La realizzazione del chiosco è subordinata al rilascio di autorizzazione edilizia e deve avvenire nel più assoluto rispetto:

- delle indicazioni contenute nel bando pubblico;
- del progetto presentato in sede di selezione;
- di eventuali ulteriori motivate indicazioni impartite dai Settori competenti;
- delle prescrizioni dei Regolamenti vigenti.

Il concessionario dell'area per la realizzazione del chiosco dovrà presentare domanda di autorizzazione edilizia presso il Settore competente entro il termine di 30 (trenta) gg. dalla stipula della convenzione.

L'installazione del chiosco ed i lavori contenuti nel progetto presentato dovranno essere terminati entro 120 (centoventi) gg. dalla data di rilascio dell'autorizzazione edilizia, pena la revoca della stessa, salvo proroga concedibile in caso di comprovata necessità, per ritardi imprevisti o imprevedibili e in ogni caso per cause non imputabili a negligenza del concessionario.

Qualora il soggetto risultato aggiudicatario non rispetti i termini prescritti, salvo che tale ritardo dipenda da motivi legati all'Amministrazione, l'Amministrazione procederà, a seconda della fase procedimentale stessa, a far subentrare un nuovo aggiudicatario mediante scorrimento di graduatoria ed alla risoluzione della convenzione stipulata e a successiva nuova aggiudicazione in ordine di graduatoria.

Art. 14 REVOCA

La concessione sarà revocata per i seguenti motivi:

- a) mancato versamento della rata alla scadenza;
- b) perdita dei requisiti soggettivi previsti dalla legge;
- c) violazione delle prescrizioni contenute nel bando di gara.

Nel caso di revoca per le motivazioni suindicate, il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa su quanto già speso per la realizzazione del chiosco e per gli eventuali interventi migliorativi.

Art. 15 RISOLUZIONE

Il mancato pagamento alla prescritta scadenza anche di una sola rata del canone dovuto ed in genere ogni infrazione ai patti stabiliti dalla concessione come pure ogni qualsiasi atto, fatto od omissione del concessionario che potesse comunque compromettere il servizio, daranno all'Amministrazione Comunale l'ampia facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in qualunque tempo con il solopreavviso di un mese e con semplice lettera di disdetta, senza bisogno di diffida né di interpellazione giudiziale o stragiudiziale.

Art. 16 RINUNCIA

Nel caso in cui il concessionario rinunci alla concessione dopo aver realizzato il chiosco, egli non potrà avanzare alcuna pretesa di restituzione delle spese sostenute e le opere realizzate saranno acquisite al patrimonio comunale.

Art. 17 EFFETTI CESSAZIONE CONTRATTO

Al cessare del contratto per scadenza del termine, l'area ritornerà nel pieno possesso del Comune di Camporotondo Etneo. Conseguentemente il concessionario sarà tenuto ad asportare tutte le strutture ed attrezzature di sua proprietà fatta salva la possibilità di ottenere un equo indennizzo da altro concessionario subentrante.

Art. 18- TUTELA E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

- a. il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto alla concessione di cui trattasi.
- b. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di selezione.
- c. i dati relativi alle imprese partecipanti alla gara verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge ai competenti uffici pubblici; il nominativo dell'aggiudicatario sarà comunicato anche agli aventi diritto, come per legge.
- d. titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Camporotondo Etneo.

Art. 19 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali in materia.

Art. 20 - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giuseppe Basile Responsabile dell'area Tecnica tel. 095-7548031 e-mail giuseppe.basile@comune.camporotondoetneo.ct.it

Art. 21 - INFORMAZIONI.

Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo pretorio online dell'ente e sul sito internet del Comune di Camporotondo Etneo <https://comune.camporotondoetneo.ct.it/category/avvisi-pubblici/> nella sezione avvisi pubblici in corso del Comune di Camporotondo Etneo

Camporotondo Etneo, lì 20/01/2025